



In data 7 aprile 2008, presso la sala Giunta della Regione Piemonte, alla presenza: On. Cesare Damiano, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. On. Mercedes Bresso, Presidente della Regione Piemonte, On. Teresa Angela Migliasso, Assessore al Lavoro e Welfare della Regione Piemonte, Dott. Mino Taricco, Assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Dott. Rosario Bontempi, Direttore Regionale INPS Piemonte, Dott. Giuseppe Cerami, Direttore Regionale INAIL Piemonte, si è proceduto alla stipula della

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE OPERATIVA TRA

REGIONE PIEMONTE (di seguito denominata Regione) in persona della Presidente On. Mercedes Bresso, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Piemonte in Piazza Castello 165, Torino, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS) in persona del Direttore regionale del Piemonte Dott. Rosario Bontempi domiciliato per la carica presso la sede regionale dell'Istituto in Via Frola n. 2, Torino, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito denominato INAIL) in persona del Direttore Regionale del Piemonte Dott. Giuseppe Cerami domiciliato per la carica presso la sede regionale dell'Istituto in Corso Galileo Ferrarsi n. 1 Torino, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

Visto

l'articolo 4 comma 1 lettera *d*) della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 che, prevedendo le Prestazioni Occasionali di tipo Accessorio, le definisce come attività di lavoro autonomo che hanno natura meramente occasionale e che, *"in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale"*, vengono *"rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne"*;

Visto

che, in particolare, la suddetta Legge indica che la remunerazione del lavoro accessorio avvenga mediante erogazione di *"buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa"*;

Visto

che le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono state successivamente disciplinate dagli articoli da 70 a 73 del D.lgs. n.276/2003, come poi modificati dagli articoli 16 e 17 del D.lgs. n.251/2004, dall'art. 1-bis della Legge n.80/2005 e dal comma 6, articolo 11-quattordicesimo della Legge n. 248/2005;

Visto

che l'art. 70 del D.lgs. n.276/2003 ammette a questo particolare regime, tra le altre, le prestazioni rese nell'ambito *"dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati"*;

Visto

il secondo comma dello stesso articolo 70 che precisa che queste attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria se non danno complessivamente luogo, per ciascun committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare e che le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro;

Visto

che l'art. 71 definisce i soggetti che possono effettuare prestazioni occasionali di tipo accessorio, prevedendo che tali soggetti, se sono interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai Servizi per l'impiego o ai soggetti accreditati;

Considerato

che l'articolo 72 descrive una procedura innovativa per l'esercizio di questa nuova tipologia di rapporto di lavoro:

- il datore di lavoro che vuole ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio deve acquistare, presso le rivendite autorizzate, uno o più carnet di buoni, il cui valore nominale è fissato nella misura di 10 Euro, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 2008;
- i buoni saranno utilizzati per pagare il prestatore di lavoro che, a sua volta, li riscuoterà presso il concessionario del servizio;

- il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione;
- il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua per suo conto il versamento dei contributi previdenziali nella gestione separata dell'INPS, nella misura del 13% del valore nominale del buono, e per i fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, nella misura del 7%; trattiene anche l'importo per il rimborso delle sue spese, nella misura del 5% del valore nominale del buono;
- per le prestazioni a favore delle imprese familiari si applica la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato;

Visto

che l'art. 72 del D.lgs. n. 276/2003 prevede l'avvio di una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio per verificare la funzionalità delle procedure adottate, l'efficacia della nuova tipologia di rapporto di lavoro, in particolare per l'emersione del lavoro nero, la qualità dei servizi erogati e il gradimento dei datori e dei prestatori di lavoro nei confronti delle normative, dei servizi e delle procedure che disciplinano la nuova tipologia di lavoro;

Visto

il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 2008 che agli artt. 3 e 4 prevede che la fase di sperimentazione sarà avviata, a partire dalla vendemmia 2008, per l'espletamento di attività lavorative di natura meramente occasionale ai fini dell'esecuzione di vendemmie di breve durata a carattere saltuario nelle Regioni e nelle Province Autonome che aderiranno al progetto di sperimentazione stipulando apposita convenzione con l'INPS e con l'INAIL sulla base di uno schema di convenzione allegato al D.M. stesso;

Visto

che il D.M. citato, all'art. 2 individua nell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - ai fini della sperimentazione di cui trattasi - il concessionario di cui all'art.72, comma 5 del D.lgs. n.276/2003;

Considerato

che con la previsione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la legge ha introdotto una nuova tipologia di lavoro che ha tre obiettivi principali:

- a) offrire occasioni di impiego e d'integrazione di reddito a soggetti considerati a rischio di esclusione sociale o non entrati ancora nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne;
- b) far emergere quella parte del lavoro nero che spesso è determinato anche da una non chiara disciplina dei lavori occasionali, tutelando i lavoratori che attualmente operano senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa;

c) regolamentare determinate attività lavorative che soddisfano esigenze occasionali;

Considerato

che questo nuovo rapporto di lavoro offre indubbi vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, in quanto:

- il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni occasionali nella completa legalità, con copertura assicurativa per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto;
- il lavoratore può integrare le sue entrate o disporre di piccole somme con prestazioni occasionali il cui compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ricevendo inoltre una copertura previdenziale e assicurativa;

Considerata

la necessità di introdurre con gradualità nel mercato del lavoro la nuova tipologia di rapporto di lavoro, testandone l'efficacia occupazionale e la capacità regolatoria di rapporti che hanno finora operato in maniera informale; riconosciuto a tal fine il ruolo fondamentale dei Servizi per l'Impiego sia nella informazione al cittadino e alle imprese sulle nuove possibilità offerte dal lavoro occasionale di tipo accessorio sia nella gestione del relativo incontro di domanda e offerta e delle specifiche politiche attive di supporto;

Considerata

la necessità di regolare, tra le parti firmatarie della presente convenzione, i rispettivi ruoli e responsabilità nella realizzazione della sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, come sopra definite, in occasione della vendemmia 2008;

le parti convengono quanto segue

1) Oggetto e durata della sperimentazione

In occasione della stagione di vendemmia 2008, identificata in un periodo temporale che va da luglio a novembre dell'anno stesso, verrà sperimentato, nell'ambito territoriale delle Province della Regione Piemonte il nuovo sistema di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, come disciplinate dagli articoli da 70 a 73 del D.lgs. n.276/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.

2) Obiettivi della sperimentazione

Gli obiettivi della sperimentazione sono:

- a) sperimentare l'applicazione del modello di servizio ed i flussi informativi tra i soggetti coinvolti nella sperimentazione e nella gestione di un sistema integrato di erogazione di servizi;
- b) promuovere l'informazione e la conoscenza della nuova tipologia di lavoro e delle sue opportunità ai potenziali datori di lavoro e alle specifiche categorie di persone che possono prestare il lavoro accessorio;
- c) promuovere l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- d) realizzare le attività di coordinamento, di formazione e di condivisione di modelli e procedure al fine di consentire l'erogazione, in maniera efficiente ed integrata, dei servizi indispensabili per la prestazione del lavoro occasionale di tipo accessorio;
- e) verificare la funzionalità delle procedure adottate e del modello di servizio attraverso la predisposizione e implementazione di un sistema di monitoraggio *integrato*, per quanto attiene l'articolazione territoriale delle sperimentazioni previste e le azioni messe in campo dagli attori coinvolti nell'erogazione/realizzazione del modello di servizio previsto dal progetto;
- f) valutare l'efficacia del modello di servizio sperimentato dal progetto, con particolare riguardo ai risultati occupazionali conseguiti, nei territori della sperimentazione, attraverso la nuova tipologia di rapporto di lavoro.

3) *Modello di servizio*

Ai fini del perseguimento degli obiettivi della sperimentazione, le parti opereranno con le modalità e nei ruoli reciproci definiti nel 'Modello di servizio per la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati' che verrà definito a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

4) *Adesione delle Province*

Le Province possono aderire alla presente convenzione entro il 15 maggio 2008; la medesima verrà portata a conoscenza delle Amministrazioni Provinciali a cura della Regione.

5) *Progetto esecutivo territoriale*

Entro il 31 maggio 2008, la Regione Piemonte, l'INPS e l'INAIL elaboreranno – con il concorso delle Province aderenti - un '*progetto esecutivo territoriale*', con l'obiettivo di determinare la durata e le aree della sperimentazione nell'ambito del territorio regionale, nonché di indicare le risorse umane e strumentali necessarie a supportare la promozione e la

realizzazione delle iniziative con particolare riferimento ai Centri per l'Impiego, prevedendo altresì attività di monitoraggio e valutazione dell'andamento e dei risultati del ricorso alla nuova tipologia di rapporto di lavoro, in vista di una sua possibile diffusione.

6) *Ruolo delle parti nel processo di sperimentazione*

Fatto salvo quanto disciplinato dal '*progetto esecutivo territoriale*' di cui al precedente punto 5), le parti si impegnano ad operare, per la realizzazione degli obiettivi della sperimentazione - in coerenza con il modello di servizio di cui al precedente punto 3) e con i rispettivi ruoli ivi identificati - garantendo la più ampia collaborazione tra Regione Piemonte, Province, Centri per l'Impiego, INPS e INAIL e tra questi soggetti e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nelle sue strutture centrali e locali.

7) *Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione*

Per la supervisione della sperimentazione sarà un 'Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione nel territorio della Regione Piemonte', titolato ad adottare tutte le decisioni che lo sviluppo della sperimentazione imporrà. Fanno parte del comitato di coordinamento un rappresentante del Ministero del Lavoro, uno dell'INPS, uno dell'INAIL, un rappresentante della Regione e uno delle Province aderenti. Il comitato di coordinamento avrà accesso, in tempo reale, a tutti i dati elaborati dal database centrale tenuto dall'INPS ai fini della sperimentazione per verificarne costantemente i risultati e intervenire sulle eventuali criticità.

8) *Durata della convenzione*

La presente convenzione avrà durata sino al termine della stagione di vendemmia 2008 nelle aree interessate della Regione Piemonte e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

Torino, 7 aprile 2008

Per la Regione Piemonte
Il Presidente della Regione
Mercedes Bresso

Per l'INPS
Il Direttore Reg.le del Piemonte
Rosario Bontempi

Per l'INAIL
Il Direttore Reg.le del Piemonte
Giuseppe Cerami